

Indicazioni per laureati non abilitati
(e per gli iscritti alle lauree quinquennali e lauree specialistiche che
permettono l'accesso all'insegnamento)

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

(GU n. 24 del 31-1-2011 - Suppl. Ordinario n.23 - Testo in vigore dal: 15-2-2011)

ALCUNI PROSSIMI ATTI URGENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DEL TFA	Pag. 2
CHI PUO' ACCEDERE ALLA FASE TRANSITORIA COME FUNZIONANO LE PROVE DI ACCESSO	Pag. 3
COSA FARE IMMEDIATAMENTE	Pag. 5
COSA SI FARA' SE SI SUPERANO LE PROVE E SI ACCEDE AL TFA	Pag. 6
RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI	Pag. 8

ALCUNI PROSSIMI ATTI URGENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DEL TFA

- Indicazioni annuali adottate con decreto del MIUR per gli accessi a numero programmato al tirocinio formativo attivo
- L'attivazione dei percorsi di Tirocinio formativo attivo da parte degli atenei
- Stipula delle convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio tra le università e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, sino alla predisposizione degli elenchi di cui all'articolo 12.
- Predisposizione da parte del MIUR della prova preliminare (test nazionale) e indicazione della data di svolgimento della prova.
- Predisposizione delle prove successive da parte degli atenei

CHI PUO' ACCEDERE ALLA FASE TRANSITORIA COME FUNZIONANO LE PROVE DI ACCESSO

1. Conseguono l'abilitazione **mediante il compimento del solo tirocinio** formativo attivo:
 - a) i laureati che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono in possesso dei requisiti stabiliti dal DM n. 22/05 per l'accesso alle SSIS e titoli equiparati ai sensi del DM 26 luglio 2007 e i laureati di vecchio ordinamento, purché in possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna classe di concorso, con il DM n. 39/1998 tuttora vigente
 - b) coloro che per l'anno accademico 2010-2011 sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui sopra; potranno accedere alla selezione per il TFA a condizione di aver già conseguito effettivamente il titolo o poterlo conseguire entro i termini che il relativo Bando indicherà
 - c) i soggetti in possesso del diploma ISEF già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica, relativamente alle classi di concorso A029 e A030.

2. **Gli accessi al TFA** durante il regime transitorio sono **a numero programmato** secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; le università e le istituzioni AFAM curano lo svolgimento della prova d'accesso.

La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, **si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale:**

 - a. **Test preliminare:** di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Miur, che ne fissa anche la data unica di svolgimento. Comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti e consiste di 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi; la prova ha la durata di tre ore. Per l'ammissione alla prova scritta occorre rispondere correttamente ad almeno 42 domande (votazione minima: 21/30 punti).
 - b. **Prova scritta:** è predisposta dalle università e consta di domande a risposta aperta relative alle discipline di insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Per le lingue classiche sono previste prove di traduzione; per l'italiano una prova di analisi dei testi; il punteggio massimo è di 30 punti e la prova s'intende superata con una votazione maggiore o uguale a 21/30, valida per l'ammissione alla prova orale;
 - c. **Prova orale:** è organizzata dalla commissione d'esame tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova orale si svolga in lingua straniera. Per le classi di abilitazione affidate all'AFAM l'orale può essere sostituito con una prova pratica. Il punteggio massimo è pari a 20 punti e s'intende superata con una votazione di 15/20; il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'ammissione al TFA.

3. **Ulteriore punteggio** è attribuito per eventuale servizio d'insegnamento prestato, titoli di studio e pubblicazioni.

Valutazione servizio d'insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione::

- 360 giorni: 4 punti;
- da 361 a 540 giorni: 6 punti;
- da 541 a 720 giorni: 8 punti;
- da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 crediti formativi dei 19 previsti per il TFA svolto a scuola e 9 dei crediti formativi relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici.

Altri titoli valutabili:

- *dottorato di ricerca* in ambito riguardante la relativa classe di abilitazione: 6 punti;
- *attività di ricerca scientifica*, svolta per almeno due anni anche non consecutivi, in ambito relativo agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione: 4 punti;
- valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- votazione della *tesi di laurea* magistrale specialistica o di vecchio ordinamento, o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
- *pubblicazioni o altri titoli di studio* (durata non inferiore a 60 CFU) strettamente inerenti la classe di abilitazione, per un massimo di 4 punti.

4. La **graduatoria degli ammessi al TFA** è formata sommando i punteggi delle prove di accesso al punteggio complessivo relativo alla valutazione dei titoli posseduti. A parità di punteggio, prevale il candidato con più anzianità di servizio; nel caso di candidati che non abbiano titoli di servizio, prevale il più giovane.
5. Nel caso in cui, al momento di iniziare il TFA, i **soggetti** di cui sopra **stiano svolgendo attività di insegnamento**, le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione dove essi prestano servizio (anche se non accreditate), in modo da consentire lo svolgimento del tirocinio senza interrompere l'attività didattica.
6. Le università possono attivare percorsi formativi, destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso.
7. Coloro che in precedenza hanno superato l'esame di ammissione alle SSIS, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, sono ammessi al TFA senza

dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

8. Coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono iscritti ai corsi di Scienze della Formazione Primaria concludono il corso e conseguono la relativa abilitazione all'insegnamento secondo la vecchia normativa. Analogamente avviene per gli iscritti presso l'AFAM ai corsi ad indirizzo didattico abilitante all'insegnamento.

COSA FARE IMMEDIATAMENTE

a) Verifica dei requisiti per l'accesso al TFA in base al DM 22/05

(http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2005/allegati/all_dm22.pdf)

Si tenga conto che, **per i possessori di laurea di vecchio ordinamento, sono validi i requisiti stabiliti dal DM n. 39/1998**, tuttora vigente.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/dm039_98.pdf ¹

b) Valutazione servizio d'insegnamento prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti **nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione**

¹ Al comma 1 dell'art. 15 del Regolamento si afferma che
"Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario...".

Il citato DM 22/05 stabilisce criteri e vincoli per l'accesso all'insegnamento dei laureati nelle nuove lauree specialistiche, ma non si sostituisce bensì integra il DM n. 39/1998 relativo ai titoli di accesso all'insegnamento per ciascuna classe di concorso; è quanto afferma la Nota n. 149 del 10 febbraio 2005 con cui è stato emanato lo stesso DM 22/05.

Pertanto, l'accesso alle prove di selezione per il TFA transitorio a fini abilitanti è consentito anche ai laureati di vecchio ordinamento, purché in possesso dei requisiti stabiliti, per ciascuna classe di concorso, con il DM n. 39/1998 tuttora vigente.

COSA SI FARA' SE SI SUPERANO LE PROVE E SI ACCEDE AL TFA

TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)

1. **Il TFA è un corso di preparazione e abilitazione all'insegnamento, destinato a coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o specialistica, di durata annuale (60 CFU) destinato agli insegnamenti nella scuola secondaria, e comprende:**
 - a) insegnamenti di scienze dell'educazione;
 - b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (almeno 75 ore sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità);
 - c) insegnamenti di didattiche disciplinari;
 - d) laboratori pedagogico-didattici.

Scienze dell'educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale	18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	18 CFU
Tirocinio a scuola	19 CFU , pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	5 CFU

2. **Il TFA è istituito presso** una facoltà di riferimento e può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università.
3. **La gestione delle attività** del TFA è affidata al consiglio di corso di tirocinio.
4. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. La relazione consiste in un elaborato originale che espone le attività svolte dal tirocinante ed evidenzia le competenze acquisite. Della relazione di tirocinio è relatore uno dei docenti universitari o dell'AFAM che hanno svolto attività nel corso.
5. **La frequenza alle attività** del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. Per l'accesso all'esame di abilitazione il candidato deve essere risultato presente ad almeno il 70% delle attività di ciascun corso universitario e ad almeno l'80% delle attività a scuola.
6. **Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione, che consiste:**
 - a) nella valutazione dell'attività di tirocinio (fino a 30 punti);
 - b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su tema deciso dalla commissione (fino a 30 punti);

c) nella discussione della relazione finale di tirocinio (fino a 10 punti);

L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

7. La commissione aggiunge al punteggio conseguito quello risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio (fino a un massimo di 30 punti).
8. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, costituisce il voto di abilitazione all'insegnamento.
9. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente cui sono affidati compiti tutoriali in qualità di:
 - a) tutor coordinatori;
 - b) tutor dei tirocinanti;
 - c) tutor organizzatori.

Con decreto del MIUR sono stabiliti i contingenti di personale della scuola da utilizzare come tutor e i criteri di selezione. Gli incarichi sono conferiti dalle facoltà di riferimento. I tutor coordinatori hanno l'esonero parziale dall'insegnamento, mentre i tutor organizzatori l'esonero totale.

10. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presso gli Uffici scolastici regionali.

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI

1. Il Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, appena registrato in Gazzetta Ufficiale, non entrerà in vigore prima del 15 febbraio prossimo; **soltanto dopo tale data sarà possibile conoscere con esattezza**

- la data di avvio della selezione (test nazionale),
- le modalità di iscrizione,
- le classi di concorso per le quali saranno attivati i TFA e i relativi numeri di posti disponibili,
- le università che istituiranno i percorsi.

Col bando per le selezioni dovranno anche essere esplicitati i contenuti del test e sarà quindi possibile individuare i testi di riferimento per la preparazione ad esso.

2. Coloro i quali, in possesso della laurea triennale, si sono **iscritti nel corrente anno accademico ad una laurea specialistica o magistrale**, rientrano nelle disposizioni di cui all'art. 15 , comma 1 – lett. b), del Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dovranno frequentare un Tirocinio Formativo Attivo (TFA) della durata di un anno accademico; l'accesso alle prove di selezione per l'ammissione al TFA sono normate dallo stesso art. 15, unitamente agli specifici titoli di accesso ai singoli insegnamenti.

3. L'art. 15 del Regolamento al comma 13 (ultimo periodo) stabilisce che coloro i quali al momento di essere ammessi alla frequenza del TFA stiano svolgendo attività di insegnamento nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), possono svolgere il **tirocinio nella scuola dove sono impiegati**.

4. **Art. 12 del Regolamento - *Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate***
I criteri per l'accredito delle scuole ai fini del TFA non sono ancora stati emanati; non ci sarà comunque alcuna distinzione tra scuole statali e paritarie.

L'Associazione professionale Diesse pubblicherà in tempo reale sul proprio sito (www.diesse.org) le notizie relative al bando e alle disposizioni ad esso collegate ed eventuali indicazioni per la fase preparatoria al test nazionale.